

BENESSERE ANIMALE

LA PROTEZIONE NELLA ZOOTECNIA DEBOLE

La legge come opportunità.



di Paolo Demarin

Dirigente Veterinario A.S.S. 2 Gorizia

I nostro è un tempo in cui la regola giuridica è spesso accolta con insofferenza, considerata un vincolo irragionevole o incomprensibile. In certi casi purtroppo sembra essere così, tuttavia non bisogna scordare che, se ben redatta e interpretata, essa rappresenta non solo un limite tanto ineludibile quanto funzionale al bene comune, ma anche un'opportunità. È però necessario vi sia chi, utilizzando tecniche ben precise, la regola giuridica la sappia scrivere e chi sia in grado di interpretarla, cogliendo nelle fattispecie astratte anche gli elementi di un'ap-

plicazione alta, i semi di una potenzialità proficua. Le professioni intellettuali, la nostra compresa, sono tenute a concorrere, attraverso la terzietà dell'apporto tecnico-scientifico, alla qualità non solo redazionale, ma anche applicativa delle regole giuridiche che ad esse pertengono. L'apporto allo sviluppo di una comunità è dunque rappresentato anche da un concorso civile alla effettiva giustizia (attribuire a ciascuno ciò che è dovuto per ragione e per legge) di una legislazione, assolvendo al dovere costituzionale (che è di tutti) di concorrere al progresso materiale o spirituale della nostra società.

Un apporto tanto specifico quanto insostituibile della professione veterinaria riguarda le norme sulla pro-

tezione animale. Prima fra tutte, quella che si applica a tutti gli animali allevati per le produzioni: il D.Lgs. n. 146/2001, attuazione della direttiva Ce n. 58 del 1998.

DISPARITÀ NORMATIVE

Relativamente alla situazione legislativa, va detto che l'arsenale normativo si è via via efficacemente arricchito negli anni. Norme speciali hanno riformato situazioni gravi come l'allevamento delle ovaiole, dei suini, dei vitelli o i trasporti. Vi sono però specie e categorie escluse da questa normazione specifica, potremmo definirle "zootecnia debole", per la protezione delle quali può utilizzarsi una sola arma giuridica, il decreto 146. È un'arma spuntata? La risposta è: dipende.

Il 146 riporta termini molto generali (come benessere, sofferenza e libertà di movimento) che possono significare molto o nulla a seconda di come li si interpreta. Prevede tuttavia (art. 6) l'emanazione di decreti con norme tecniche nazionali di maggiore tutela. Personalmente sostengo che una interpretazione professionale, che colga i contenuti più profondi tratteggiati appena dalla norma, fa del 146 una legge di innovazione e sviluppo della zootecnia (a tutt'oggi) debole. Rappresenta lo strumento legislativo di un possibile (a mio parere dovuto) concorso della nostra Professione al miglioramento di situazioni critiche di allevamento: la legge come opportunità.

L'INTERPRETAZIONE PROFESSIONALE

Il dato da cui parto riguarda la tecnica interpretativa, regolata dall'art. 12 delle preleggi al codice civile. A sostantivi come "benessere" o "sofferenza" e aggettivi come "adeguato" devono a mio giudizio ascrivere significati specialistici, per cui la defi-

nizione e i criteri di benessere sono primariamente quelli che la scienza ha indicato, così come gli stati di sofferenza e lo spazio adeguato a disposizione. I contenuti scientifici devono dunque inserirsi nella procedura interpretativa: di qui il ruolo della nostra professione. L'art. 2 stabilisce che il detentore degli animali debba *adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili*. La sua violazione prevede una severa sanzione pecuniaria. Per "benessere" dobbiamo intendere, come indica l'ultimo numero monografico della Scientific and Technical Review Oie *"Animal welfare: focusing on the future"*, uno stato interno all'animale, sommatoria delle esperienze emozionali o affettive, interne ed esterne. Una sorta di equilibrio tra l'animale e il suo ambiente: qualora i tentativi per mantenerlo o recuperarlo superino la capacità di adattamento si avrà sofferenza mentale e fisica. Per quanto riguarda "dolore" e "lesioni" l'interpretazione dovrebbe essere sufficientemente agevole.

Il termine "sofferenza" non è un concetto platonico, ma una condizione concreta; nel 2004 Duncan la definisce *"strong, negative, subjective, emotional states that are often lumped together as suffering, and that include such states as pain, fear, frustration and deprivation and, in some species, boredom"*. In un testo dello stesso anno, *"Physiology and behaviour of animal suffering"*, Neville G. Gregory la descrive come uno stato mentale spiacevole che lede la qualità della vita, e delinea diversi stati che la determinano, come la paura, la privazione emozionale, il sovraffollamento, il discomfort, il caldo e il freddo, le privazioni alimentari, il dolore, le malattie e gli avvelenamenti. Limitare la sofferenza è una sorta di *grundnorm* della legislazione nazionale e dell'Unione Europea sulla protezione; così, il codice penale prevede l'arresto per chi tiene animali "in condizioni incompa-

tibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Ed anche nel trasporto, disciplinato da un Regolamento Ce, è sanzionato chi provoca "sofferenze inutili".

UNA RIFLESSIONE COMUNE

Il veterinario decide sussumendo o meno una situazione fattuale di allevamento nella fattispecie generale dell'art. 2 citato del 146: quell'animale, in quel momento, sta percependo una "sofferenza inutile"? Vi sono come ho detto vari spunti scientifici cui riferirsi, ciò nondimeno il significato di sofferenza, così ineludibilmente centrale non solo nella legislazione ma in tutta la nostra professione, merita una riflessione del *sistema veterinario*, nelle sue articolazioni scientifica, associazionistica ed operativa. Non possiamo rinunciare ad interpretare e applicare correttamente le fattispecie sopra richiamate, consentendo di conseguenza, in un'epoca di utilizzo spesso cosmetico delle parole, che siano altri, perché sanno alzare la voce, a dare senso a questo termine. E l'interpretazione non può neanche essere l'esito di una solitudine professionale, di una soggettività, dovendo invece discendere da un profilo scientifico condiviso, come afferma a chiare lettere il citato numero monografico dell'Oie.

LEGGE E SCIENZA

Anche le violazioni alle disposizioni dell'allegato al decreto 146 sono tutte severamente sanzionate, non sono dunque per nulla norme imperfette. Ve n'è una, punto 7, che se ben interpretata può incidere sensibilmente sulle condizioni di allevamento. In generale, si prevede che la *"libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni"* e, nello specifico degli animali legati o trattenuti (nel senso di *"confined"* della versione inglese), che *"lo spazio deve essere adeguato alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche"*.

Ad esempio, nell'allevamento intensivo del coniglio non sono disponibili indicazioni *ex lege* (n. capi/m²), ma forniscono informazioni rilevanti le recentissime linee guida del Ministero della Salute, così come il documento dell'Efsa, *"The impact of the current housing and husbandry systems on the health and welfare of farmed domestic rabbits"* del 2005 (< 40 kg/m² per l'ingrasso). Stando alla lettera della disposizione, l'etologia, il dato scientifico e le linee guida rappresentano strumenti interpretativi ed applicativi utili ad evidenziare un problema di sovraffollamento, per di più collegandolo all'utilizzo del farmaco e alla biosicurezza.

Se riusciamo a intersecarlo interpretativamente con il dato scientifico aggiornato, con linee guida e *soft law*, il D.Lgs. 146/2001 può essere funzionale all'innovazione possibile della zootecnia priva di norme speciali, rappresentando uno *strumento normativo cogente* per prescrizioni (del libero professionista ed ex regolamento Ce 882/2004) e sanzioni amministrative, adeguatamente motivate in fatto e diritto. Certo, non è in grado di dare tutte le risposte che la zootecnia debole richiede, ma ci pone interrogativi che non possiamo eludere, se benessere, sofferenza e libertà di movimento sono termini che hanno un senso. Se le parole di una legge hanno un senso.

La ricerca scientifica dà a termini tanto generali quanto impegnativi come benessere e sofferenza un contenuto, per quanto possibile, effettivo; a noi, attraverso l'interpretazione e l'applicazione delle leggi, compete un contributo non ad una legalità formale, ma ad una protezione sostanziale degli animali: la "giustizia effettiva" della nostra legislazione. ■